

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi 30 maggio 2005 in Roma tra:

**PARMALAT S.p.A. in Amministrazione Straordinaria** rappresentata dal dott. Domenico Massaro, assistito dal dott. Dedaldo Pezzani e dall' Unione Parmense degli Industriali in persona del dott. Claudio Robuschi

e

**FAI-CISL** in persona del dott. Augusto Cianfoni


**FLAI-CGIL** in persona del signor Antonio Mattioli

**UILA-UIL** in persona del dott. Pasquale Papiccio

in rappresentanza anche delle OO.SS. territoriali e le RR.SS.UU. delle unità produttive interessate per l'esame previsto dall'art. 4, comma 15 della legge 223/1991.

Premesso che:


1. Con lettera raccomandata del 19 maggio 2005 dell'azienda alle RR.SS.UU. ed alle loro rispettive Associazioni di categoria è stata attivata la procedura di cui agli artt. 4 e 24 L.223/91 per la collocazione in mobilità di n. 91 lavoratori della sede centrale di Collecchio (Pr) e degli stabilimenti di Collecchio (Pr), Atella (Pz), Bovolone (Vr), Lurate Caccivio (Co), Nusco (Av), Zevio (Vr) e Reggio Emilia.
2. Nell'incontro odierno sono state compiutamente analizzate le motivazioni a monte del provvedimento, già peraltro ampiamente esaminate nel corso degli incontri tenuti a livello sindacale nazionale e sostanzialmente riconducibili alla necessità di attuare un primo urgente intervento nella direzione di un'efficiente gestione economica delle strutture aziendali. Le vicende che hanno portato la società ad essere ammessa all'Amministrazione Straordinaria e ad essere dichiarata insolvente richiedono, infatti, l'adozione di incisive azioni di riassetto strutturale ed organizzativo al fine di cogliere gli obiettivi indicati dal Commissario Straordinario nel "Piano di Ristrutturazione" presentato al Ministero delle Attività Produttive e dallo stesso approvato.



3. Negli incontri intercorsi tra le Parti, anche precedenti alla data di attivazione della procedura, sono state compiutamente analizzate tutte le possibili misure alternative e ricercate soluzioni, anche organizzative, capaci di attenuare l'impatto sulla occupazione.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

1. L'azienda procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con n. 91 lavoratori, così come specificato sulla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente accordo, con la conseguente loro collocazione in mobilità ai sensi dell'art. 4 legge 223/91, entro il 30 settembre 2005.
2. Le Parti convengono che i criteri in base ai quali i lavoratori saranno collocati in mobilità, ai sensi del 1° comma dell'art.5 legge 223/91, sulla base delle esigenze tecnico organizzative del complesso aziendale sono i seguenti:
  - a) il possesso dei requisiti per il pensionamento o di anzianità o di vecchiaia, ovvero il raggiungimento di tali requisiti entro i periodi di mobilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per i lavoratori che ricoprono posizioni dichiarate esuberanti, ovvero la cui posizione di lavoro sia ricopribile (tenuto conto della fungibilità e capacità professionale) da lavoratori che occupano posizioni che risultino esuberanti in seguito all'attuazione degli interventi riorganizzativi.
  - b) disponibilità ad acconsentire alla risoluzione del rapporto di lavoro purché in condizioni di fungibilità con lavoratori appartenenti a profili professionali esuberanti, nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative o produttive.
3. L'Azienda conferma la disponibilità, già espressa nel corso degli incontri sindacali ad erogare un sostegno economico ai lavoratori che accetteranno la risoluzione del rapporto, l'integrazione sarà nelle misure già definite al punto 2) del verbale di Intesa 10 marzo 2000 allegato al Verbale di Accordo in pari data sottoscritto presso il Ministero Industria, Commercio ed Artigianato del 10 marzo 2000 relativamente alla sola collocazione in mobilità (con la precisazione che la retribuzione annua netta di riferimento per l'integrazione sarà quella percepita dal lavoratore nel 2004).



Le somme di cui al punto precedente saranno erogate in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al TFR, a titolo di incentivo all'esodo, a fronte della esplicita e formale accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e della rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine allo stesso mediante la sottoscrizione di un apposito verbale transattivo, ai sensi dell'art. 411 c.p.c..

Le Parti si danno reciprocamente atto che con l'Accordo odierno è stata definitivamente esaurita la procedura prevista dagli artt.4 e 24 L.223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

Parmalat Spa in As

Unione Parmense Industriali

Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil

Segreterie Nazionali

*[Handwritten signatures]*

Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Uil

Segreterie Territoriali

*[Handwritten signatures]*

R.S.U.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

**ELENCO DEI LAVORATORI ECCEDENTI EX ART. 4 LEGGE 223/1991**

Organico al 30/04/05	Stabilimento	area Professionale	Quadri/Imp. eccedenti	Operai eccedenti	Totale
950	COLLECCHIO	Area Produzione	7	15	22
		Area Vendite	11	0	11
		Area Servizi	12	6	18
188	ATELLA	Area Produzione	1	2	3
		Area Vendite	1	0	1
		Area Servizi	1	1	2
78	BOVOLONE	Area Produzione	1	2	3
		Area Vendite	0	0	0
		Area Servizi	2	1	3
89	LURATE C.	Area Produzione	1	4	5
		Area Vendite	0	0	0
		Area Servizi	1	4	5
73	NUSCO	Area Produzione	1	1	2
		Area Vendite	1	1	2
		Area Servizi	1	1	2
139	ZEVIÒ	Area Produzione	1	2	3
		Area Vendite	0	0	0
		Area Servizi	2	3	5
6	REGGIO E.	Area Produzione	0	0	0
		Area Vendite	3	0	3
		Area Servizi	1	0	1
	<i>totale</i>		48	43	91

*[Handwritten signatures and initials]*

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi 30 maggio 2005 in Roma tra:

**EUROLAT S.p.A. in Amministrazione Straordinaria** rappresentata dal dott. Domenico Massaro, assistito dal sig. Alessandro Ielmini;

e

**FAI-CISL** in persona del dott. Augusto Cianfoni;


**FLAI-CGIL** in persona della Signor Antonio Mattioli

**UILA-UIL** in persona del dott. Pasquale Papiccio

in rappresentanza anche delle OO.SS. territoriali e le RR.SS.UU. delle unità produttive interessate per l'esame previsto dall'art. 4, comma 15 della legge 223/1991.

Premesso che:

1. Con lettera raccomandata del 19 maggio 2005 dell'azienda alle RR.SS.UU. ed alle loro rispettive Associazioni di categoria, e lettera di integrazione del 30 maggio 2005, è stata attivata la procedura di cui agli artt. 4 e 24 L.223/91 per la collocazione in mobilità di n. 13 lavoratori della sede centrale di Roma e degli stabilimenti di Lodi, Genova, Torviscosa (UD) e Taranto.
2. Nell'incontro odierno sono state compiutamente analizzate le motivazioni a monte del provvedimento, già peraltro ampiamente esaminate nel corso degli incontri tenuti a livello sindacale nazionale e sostanzialmente riconducibili alla necessità di attuare un primo urgente intervento nella direzione di un'efficiente gestione economica delle strutture aziendali. Le vicende che hanno portato la società ad essere ammessa all'Amministrazione Straordinaria e ad essere dichiarata insolvente richiedono, infatti, l'adozione di incisive azioni di riassetto strutturale ed organizzativo al fine di cogliere gli obiettivi indicati dal Commissario Straordinario nel "Piano di Ristrutturazione" presentato al Ministero delle Attività Produttive e dallo stesso approvato.
3. Negli incontri intercorsi tra le Parti, anche precedenti alla data di attivazione della procedura, sono state compiutamente analizzate tutte le possibili misure



1

alternative e ricercate soluzioni, anche organizzative, capaci di attenuare l'impatto sulla occupazione.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

1. L'azienda procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con n. 13 lavoratori, così come specificato sulla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente accordo, con la conseguente loro collocazione in mobilità ai sensi dell'art. 4 legge 223/91, entro il 30 settembre 2005.
2. Le Parti convengono che i criteri in base ai quali i lavoratori saranno collocati in mobilità, ai sensi del 1° comma dell'art.5 legge 223/91, sulla base delle esigenze tecnico organizzative del complesso aziendale sono i seguenti:
  - a) il possesso dei requisiti per il pensionamento o di anzianità o di vecchiaia, ovvero il raggiungimento di tali requisiti entro i periodi di mobilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per i lavoratori che ricoprono posizioni dichiarate esuberanti, ovvero la cui posizione di lavoro sia ricopribile (tenuto conto della fungibilità e capacità professionale) da lavoratori che occupano posizioni che risultino esuberanti in seguito all'attuazione degli interventi riorganizzativi.
  - b) disponibilità ad acconsentire alla risoluzione del rapporto di lavoro purché in condizioni di fungibilità con lavoratori appartenenti a profili professionali esuberanti, nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative o produttive.
3. L'Azienda conferma la disponibilità, già espressa nel corso degli incontri sindacali ad erogare un sostegno economico ai lavoratori che accetteranno la risoluzione del rapporto, l'integrazione sarà nelle misure già definite al punto 2) del verbale di Intesa 10 marzo 2000 allegato al Verbale di Accordo in pari data sottoscritto dalle Società del Gruppo Parmalat presso il Ministero Industria, Commercio ed Artigianato del 10 marzo 2000 relativamente alla sola collocazione in mobilità (con la precisazione che la retribuzione annua netta di riferimento per l'integrazione sarà quella percepita dal lavoratore nel 2004).  
Le somme di cui al punto precedente saranno erogate in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al TFR, a titolo di incentivo all'esodo, a fronte della esplicita e formale accettazione della risoluzione del



rapporto di lavoro e della rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine allo stesso mediante la sottoscrizione di un apposito verbale transattivo, ai sensi dell'art. 411 c.p.c..

Le Parti si danno reciprocamente atto che con l'Accordo odierno è stata definitivamente esaurita la procedura prevista dagli artt. 4 e 24 L.223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

~~Eurofat SpA in A.S.~~

Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil

Segreterie Nazionali

Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil

Segreterie Territoriali

Ar.Ss.Uu.

*[Handwritten signatures]*  
Barbieri Enrico  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

*[Handwritten signature]*  
Claudio Scuderi

ALLEGATO N° 1 bis

ELENCO DEI LAVORATORI ECCEDENTI EX ART. 4 Legge 223/91

AREA DI COLLOCAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA	UOMINI	DONNE	TOTALE
LODI	Produzione	impiegato	2	0	2
	Produzione	operaio	0	1	1
	Servizi	impiegato	1	0	1
	Vendita	Impiegato	2	0	2
		<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
GENOVA	Servizi	impiegato	1	0	1
		<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TORVISCOSA	Produzione	impiegato	1	0	1
	Produzione	operaio	1	0	1
	Servizi	operaio	0	1	1
		<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
TARANTO	Produzione	operaio	1	0	1
	Servizi	Impiegato	0	1	1
		<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
ROMA	Servizi	quadro	1	0	1
		<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
---------------	-----------	----------	-----------

*Handwritten signatures and initials:*  
 a  
 q  
 M...  
 [Signature]  
 [Signature]